



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011/110370

DEL 3/5/2011

AL PRESIDENTE CPA DI  
FERRARA

AI COMPONENTI DELLA CRA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA  
COMITATO REGIONALE  
VIA RIMINI, 7  
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA LUDOVICO BERTI 7  
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.  
VIA BEGARELLI, 31  
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA  
STRADA FARNESINA,106  
29100 PIACENZA

**Oggetto: certificazione qualificazione professionale attività di acconciatore ad  
impresa attiva in altra regione**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Ferrara del 03/02/2011, prot. 1857, nella seduta del 21/4/2011 espone quanto segue:

Il quesito in oggetto riguarda la sussistenza o meno della competenza di una Commissione provinciale per l'artigianato a rilasciare certificazione professionale di acconciatore a persona che risulta già titolare di impresa operante nel settore ma che possiede l'unica sede legale ed operativa nel territorio di una Regione diversa da quella in cui ha sede la Commissione.

Orbene, l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, pur nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall'art. 117, co. 3 della Costituzione, è riservata allo Stato; nella disciplina dell'accesso alle professioni ed ai percorsi formativi relativi, infatti, vige la necessità di mantenere una certa uniformità normativa (cfr. sent. Corte Costituzionale n.153, 423 e 424 del 2006 nonché 179 e 222 del 2008).

Tra l'altro, l'art. 120, primo comma della Costituzione prevede che la libera circolazione delle persone e l'esercizio del diritto al lavoro non possono subire limitazioni territoriali sulla base di provvedimenti adottati a livello regionale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, non pare perciò sostenibile la limitazione territoriale al riconoscimento della qualifica di acconciatore basata sul rilievo dell'assenza di sedi locali per lo svolgimento dell'attività suddetta ed, in attesa dell'emanazione della legge regionale attuativa, la Commissione provinciale per l'artigianato è competente per il riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore, valida su tutto il territorio nazionale, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge n. 161/1963.

Il Presidente CRA

Glauco Cavassini



Camera di Commercio  
Ferrara

Ufficio del Registro delle Imprese

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0051598  
del 25/02/2011

Mitt.: SEGRETARIO CPA DI FERRARA



Ferrara, 3 febbraio 2011  
Prot. n. 1857 /12.1

Alla Commissione Regionale per  
l'Artigianato dell'Emilia Romagna  
V.le Aldo Moro, 44

Indirizzo PEC  
industriapmi@postacert.regione.emilia-  
romagna.it

**Oggetto: quesito sulla competenza della C.P.A. al rilascio del certificato di qualificazione professionale per l'attività di acconciatore alla titolare di impresa attiva in altra regione.**

A seguito della vicenda sotto esplicitata alcuni componenti della Commissione provinciale per l'artigianato di Ferrara, riunitasi nella seduta del 20/01/2011, hanno ritenuto opportuno chiedere alla Spett.le Commissione regionale per l'artigianato di fornire un parere in merito alla sussistenza della competenza all'adozione del provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore.

La vicenda inizia il 19/11/2010 a seguito della presentazione alla scrivente segreteria da parte della sig.ra Matievschi Gabriela della richiesta di rilascio del certificato di qualificazione professionale per l'attività di acconciatore.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria si è rilevato che la prenominata, residente in provincia di Rovigo, risultata essere l'unica socia accomandataria di società in accomandita semplice - avente sede legale ed operativa in Adria (RO) e quindi iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Rovigo - che dal 17/04/2008 esercita "*attività di acconciatori*", presumibilmente con la preposizione tecnica di personale in possesso della qualifica professionale richiesta.

Si premette che la Regione Veneto con la legge regionale n. 28 del 23 ottobre 2009, dando piena attuazione alla legge n. 174/2005, subordina il riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore ad un percorso formativo più complesso e strutturato rispetto a quello previsto dalla legge n. 161/1965 e sue successive modifiche, che viene attualmente applicato nella nostra regione in attesa della corrispondente legge regionale di attuazione della suddetta legge quadro.

Nella seduta del 16/12/2010 la C.P.A. di Ferrara, tenuto conto di questi ulteriori elementi, ha deliberato di chiedere alla sig.ra Matievschi Gabriela chiarimenti in merito alle motivazioni che l'hanno determinata a presentare la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale di acconciatore alla Commissione provinciale per l'artigianato di Ferrara, invece che agli organi competenti previsti dalla normativa in materia emanata dalla Regione Veneto.

Nel caso di documento firmato digitalmente, la validità della firma è verificabile all'indirizzo:  
<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>

Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara  
Tel. 0532/783711 - Fax 0532/240204  
C.F. e Partita Iva 00292740388

Sede decentrata:  
Via Ferrarese, 28/1 - 44042 Cento  
Telefono e Fax 051/6835551  
e-mail: [cciaa.ferrara@fe.camcom.it](mailto:cciaa.ferrara@fe.camcom.it)  
sito internet: [www.fe.camcom.it](http://www.fe.camcom.it)

Ferrara  
terra e acqua





Per completezza si informa che - successivamente alla citata ultima seduta della Commissione provinciale - il 21/01/11 è pervenuta la risposta della sig.ra Matievschi in cui la presentazione alla C.P.A. di Ferrara della richiesta di qualificazione professionale di acconciatore è stata motivata con l'intenzione di aprire in questa provincia una unità locale della sua società.

Il caso di specie ha fatto sorgere perplessità in alcuni componenti della Commissione provinciale poichè, pur rilevando che nella normativa di settore nazionale e regionale non compaiono disposizioni che stabiliscano una limitazione territoriale (provinciale o regionale) della competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato basata sulla residenza del richiedente o altro, in questo caso la richiesta proviene dalla titolare di impresa in attività che ha sede legale in altra Regione (che ha legiferato dando attuazione alla legge n. 174/2005) e che a tutt'oggi in questa provincia non ha aperto alcuna unità locale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Si sottolinea che la situazione illustrata appare ben distinta da quella che ordinariamente si verifica quando la richiesta di riconoscimento della qualificazione professionale in parola proviene da persone fisiche che sono titolari di imprese già operative in questa provincia oppure necessitano del certificato di qualificazione per rivestire la funzione di preposto in altra impresa o per avviare la costituzione di una propria impresa.

Tenendo conto della non omogeneità in materia delle varie leggi regionali si chiede pertanto alla spett.le Commissione regionale di esprimere il parere in merito alla competenza di una Commissione provinciale di questa regione di rilasciare il certificato di qualificazione professionale per l'attività di acconciatore in capo a persona che risulti titolare di impresa già operante nel settore e che abbia l'unica sede legale ed operativa al di fuori del territorio regionale.

Nel sottolineare l'urgenza di avere riscontro al quesito, si chiede di trasmettere il parere richiesto all'attenzione della segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato all'indirizzo di posta elettronica certificata: [protocollo@fe.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it) oppure via fax al numero 0532 - 783.844

L'Ufficio di segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato (addetto di riferimento Alberto Tassinari, tel. 0532 783.702, fax 0532 - 783.844, e-mail [alberto.tassinari@fe.camcom.it](mailto:alberto.tassinari@fe.camcom.it)) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Nell'occasione è gradito porgere i più distinti saluti.

Per il Segretario Generale  
(Mauro Giannattasio)

Il segretario della C.P.A.  
Alberto Tassinari  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)